

DELIBERA n. 64/08/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 54/07/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 della delibera 4/99/CIR con riferimento alla disattivazione della CPS sull'utenza telefonica XY intestata all'utente Monti

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione(*Carrier Preselection*)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 303 del 28 dicembre 1999;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 54/07/DIT del 23 ottobre 2007 ed il relativo verbale di accertamento n. 48/07 del 23 ottobre 2007, notificati in data 29 ottobre 2007, con il quale veniva contestata alla società Telecom Italia S.p.A. con sede in legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, e sede secondaria in Roma, al Corso Italia n. 41, l'inosservanza degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 2 della delibera della Autorità n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione(*Carrier Preselection*)", per aver disattivato in data 22 ottobre 2005 il servizio di *carrier preselection* con l'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. sull'utenza telefonica XY

intestata al sig. Monti, in assenza di una manifestazione di volontà in equivoca da parte dell'utente medesimo, prima della disattivazione del servizio;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la Società interessata in data 6 dicembre 2007 ed esaminati gli elementi probatori ivi prodotti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria giustificativa a supporto della propria posizione, limitandosi, in sede di audizione, a dedurre quanto segue:

1. in data 8 ottobre 2002 è stata attivata sull'utenza telefonica XY intestata a Monti X, il servizio di *carrier preselection* con Wind Telecomunicazioni S.p.A. a seguito di richiesta dell'utente;
2. in data 22 ottobre 2005 è stata attivata la procedura di disattivazione del servizio di *carrier preselection* con l'operatore Infostrada a seguito di acquisizione del consenso da parte del sig. Monti, titolare della linea, il quale, tramite contatto telefonico, ha manifestato la volontà di richiedere la cessazione della prestazione di preselezione automatica con l'operatore Wind Infostrada; il consenso è stato acquisito con registrazione vocale avvenuta con l'assenso dell'utente in data 22 ottobre 2005, e confermato dalla lettera del 24 ottobre 2005 della società Data Contact, *partner* esterno per la commercializzazione dei servizi e prodotti Telecom, alla società Telecom Italia S.p.A., come dimostrato dalla documentazione depositata in atti;
3. a seguito del reclamo del 1° settembre 2006, con cui l'utente ha disconosciuto la richiesta di disattivazione della *carrier preselection* in essere con Wind Infostrada, la società Telecom Italia S.p.A. ha riattivato la prestazione di preselezione automatica con l'OLO e ha stornato le fatture disconosciute dal cliente concernenti i primi cinque bimestri dell'anno 2006 informando lo stesso con lettera.

II. Valutazioni dell'Autorità.:

1. Dagli elementi probatori raccolti in sede istruttoria risulta che l'ordine di disattivazione della prestazione di *carrier preselection* è stato lavorato a seguito di acquisizione del consenso da parte del titolare dell'utenza, sig. Monti, come attestato dalla registrazione vocale del 22 ottobre 2005 e confermato dalla lettera del partner esterno società Data Contact del 24 ottobre 2005, entrambe acquisite in atti;

2. d'altronde, la società Telecom Italia S.p.A., a seguito del reclamo dell'utente del 1° settembre 2006 con cui lo stesso lamentava la disattivazione della *carrier preselection* in essere con Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha provveduto all'immediata riattivazione della predetta prestazione, in data 17 ottobre 2007, ed allo storno delle fatture per consumi sconosciuti dall'utente di cui ai conti Telecom Italia nn. 1,2,3,4 e 5 del 2006.

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni addotte dalla società possono essere accolte, anche in considerazione del comportamento tenuto dalla Telecom Italia S.p.A. a seguito del reclamo dell'utente;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, alla Piazza Affari n. 2, e sede secondaria in Roma, al Corso d'Italia n. 41, con atto di contestazione n. 54/07/DIT.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola